

**MODELLO**

**DI**

**ORGANIZZAZIONE**

**GESTIONE E CONTROLLO**

**D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

(Revisione 00)

INDICE	
DEFINIZIONI.....	5
PARTE GENERALE.....	6
PREMESSA.....	7
1. IL D.LGS. N. 231/2001 .....	8
2. LE LINEE GUIDA.....	26
3. IL MODELLO .....	27
4. L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (O.D.V.) .....	30
5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	35
6. SISTEMA DISCIPLINARE .....	36
7. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO .....	38
PARTE SPECIALE "A" .....	39
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	39
(ART. 24 E 25 DEL DECRETO) .....	39
A.1 Aree di attività a rischio.....	42
A.2 Destinatari della parte speciale.....	42
A.3 Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio.....	42
A.4 Elementi del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	43
A.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	44
A.6 Procedure .....	44
PARTE SPECIALE "B" .....	49
I REATI SOCIETARI.....	49
(ART. 25-TER DEL DECRETO) .....	49
B.1 Aree di attività a rischio.....	52
B.2 Destinatari della Parte Speciale .....	52
B.3 Principi generali di comportamento.....	53
B.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	54
B.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	55
B.6 Procedure .....	55
PARTE SPECIALE "C" .....	60
I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO .....	60
(ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO) .....	60
C.1 Aree di attività a rischio.....	61
C.2 Destinatari della Parte Speciale .....	63
C.3 Principi generali di comportamento.....	64
C.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	64
C.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	65
C.6 Procedure .....	65
PARTE SPECIALE "D".....	73
I REATI INFORMATICI .....	73

(ART. 24 BIS DEL DECRETO) .....	73
D.1 Aree di attività a rischio .....	76
D.2 Destinatari della parte speciale .....	77
D.3 Principi generali di comportamento .....	77
D.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	77
D.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	78
D.6 Procedure .....	78
PARTE SPECIALE "E" .....	80
REATI IN MATERIA DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	80
(ART. 25 BIS 1 DEL DECRETO) .....	80
E.1 Aree di attività a rischio.....	82
E.2 Destinatari della parte speciale.....	83
E.3 Principi generali di comportamento.....	83
E.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	83
E.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	83
E.6 Procedure .....	84
PARTE SPECIALE "F" .....	98
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI, UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO) .....	98
F.1 Aree di attività a rischio.....	100
F.2 Destinatari della parte speciale.....	100
F.3 Principi generali di comportamento .....	100
F.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti .....	101
F.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	102
PARTE SPECIALE "G"	
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	93
(ART. 25 NOVIES DEL DECRETO) .....	93
G.1 Aree di attività a rischio .....	94
G.2 Destinatari della parte speciale .....	95
G.3 Principi generali di comportamento.....	95
G.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	95
G.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	96
G.6 Procedure .....	96
PARTE SPECIALE "H" .....	99
REATI AMBIENTALI .....	99
(ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO) .....	99
H.1 Aree di attività a rischio .....	104
H.2 Destinatari della parte speciale .....	104
H.3 Principi generali di comportamento .....	105

H.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti .....	105
H.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	105
H.6 Procedure.....	106
PARTE SPECIALE "I" .....	108
REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....	108
(ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO).....	108
I.1 Aree di attività a rischio.....	110
I.2 Destinatari della parte speciale.....	110
I.3 Principi generali di comportamento.....	110
I.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	110
I.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	111
I.6 Procedure .....	111
PARTE SPECIALE "L"	
CORRUZIONE TRA PRIVATI .....	113
(ART. 25-TER, COMMA 1, LETTERA S-BIS) .....	113
I.1 Aree di attività a rischio.....	114
I.2 Destinatari della parte speciale.....	115
I.3 Principi generali di comportamento.....	115
I.4 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti.....	115
I.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	115
I.6 Procedure .....	116

## **DEFINIZIONI**

**D.Lgs. n. 231/2001 o Decreto:** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

**La Società:** è Pressofusione Saccense S.r.l., corrente in Piove di Sacco (PD), Via dell'Industria n. 34-36.

**Linee Guida:** le linee guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

**Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo indicato nel D.Lgs. n. 231/2001

**Organi Sociali:** si intendono gli Organi e i soggetti che li compongono cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione e il controllo della Società (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

**P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

**C.C.N.L.:** il contratto collettivo nazionale per i dipendenti applicato da Pressofusione Saccense S.r.l.

**O.d.V.:** è l'Organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

**Consulenti:** si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di Pressofusione Saccense S.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

**Dipendenti:** tutti i dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l.-

**Partner:** sono le controparti contrattuali di Pressofusione Saccense S.r.l., siano esse persone fisiche o giuridiche che cooperano o collaborano con la Società.

**Processi Sensibili:** sono le attività di Pressofusione Saccense S.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

**Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, elencati nel presente documento.

**Destinatari:** i soggetti cui è rivolto il Modello (quali, per esempio, gli Amministratori, i Componenti del Collegio Sindacale, i Dipendenti, i collaboratori, i consulenti)

**Procedure/Protocolli:** sono i documenti elaborati dalla Società per disciplinare determinate attività e prevenire la commissione dei reati presupposto. In parte sono contenuti nel Modello e in parte nei sistemi di gestione della qualità, della sicurezza del lavoro e dell'ambiente.

# PARTE GENERALE

## **PREMESSA**

Pressofusione Saccense S.r.l. è un'azienda metalmeccanica di medie dimensioni che si occupa della produzione e lavorazione di getti pressofusi in alluminio.

Ha iniziato ad operare nel 1981 come fonderia di pressofusione e nel corso degli anni, effettuando sostanziali investimenti per la produzione e la qualità, ha esteso la propria attività al settore della componentistica ad alto contenuto tecnologico.

Intorno alla metà degli anni novanta, per rispondere alla crescente domanda dei propri clienti, l'azienda ha diversificato la produzione, integrando la finitura e la lavorazione meccanica dei propri prodotti.

Grazie ai continui investimenti nella qualità e nella ricerca e alla collaborazione di personale esperto e qualificato, Pressofusione Saccense S.r.l. ha conquistato la fiducia dei propri clienti, diventando partner preferenziale di importanti aziende internazionali.

La Società ha già conseguito le seguenti certificazioni per la produzione e lavorazione meccanica di getti di alluminio:

- UNI EN ISO 14001:2004;
- UNI EN ISO 9001:2008;
- ISO/TS 16949:2009,

oltre alla certificazione ISO 50001:2011 sui sistemi di gestione dell'energia, acquisita nel corso del 2019.

Ora intende non soltanto conformarsi al D.Lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma altresì cogliere l'occasione per evidenziare e ribadire quali siano le politiche ed i principi di comportamento della Società, in particolare fissando i valori etici del proprio operare ed il rispetto della legalità.

Il presente Modello Organizzativo è stato elaborato grazie al contributo di soggetti interni alla Società con l'ausilio ed il supporto di professionalità esterne.

Il presente Modello è composto dalle seguenti sezioni:

- 1) Parte Generale
- 2) Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- 3) Parte Speciale B – Reati Societari
- 4) Parte Speciale C – Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro
- 5) Parte Speciale D – Reati informatici
- 6) Parte Speciale E – Reati contro l'industria e il commercio
- 7) Parte Speciale F - Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- 8) Parte Speciale G – Reati in materia di diritto d'autore
- 9) Parte Speciale H – Reati ambientali
- 10) Parte Speciale I - Reati concernenti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 11) Parte Speciale L – Corruzione tra privati
- 12) Allegato A: Codice Etico
- 13) Allegato B: Documento di analisi dei c.d. reati presupposto in relazione all'organizzazione di Pressofusione Saccense S.r.l.-

## **1. IL D.LGS. N. 231/2001**

### **1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto in Italia la “responsabilità amministrativa” delle società.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto non era possibile individuare nell’ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti per i reati posti in essere nell’interesse o a vantaggio degli stessi da parte di amministratori e/o dipendenti.

Questa riforma è stata affrontata dal legislatore nazionale nell’ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

Il Decreto prevede dunque la responsabilità (e la conseguente sanzionabilità) delle società in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell’interesse o a vantaggio della società stessa, come detto, dagli amministratori o dai dipendenti.

Le società possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell’esimente ivi prevista, adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L’art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili di divisione; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell’ente, per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

La società quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

In linea generale, la normativa in parola ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d’impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti.



Per questa ragione il Giudice penale, competente a giudicare l'autore del fatto è altresì chiamato a giudicare nello stesso procedimento la responsabilità amministrativa della società e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica ed una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità della società sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

La Società, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuta responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e quindi con condotte estranee alla politica d'impresa).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente (società), in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La società non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il Reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso, non decida di procedere nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo idonei a prevenire i Reati e di aver nominato un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il Modello intende altresì delineare l'attività ed i processi formativi rivolti ai Destinatari indicando, in apposita sezione, la funzione pedagogica della formazione, il suo orientamento e la sua intensità (diversamente modulate a seconda dei soggetti cui si rivolge e in funzione del loro grado di coinvolgimento nel rischio di reato) nonché la sua continuità.

## **1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO**

L'efficacia del Modello è garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società ha istituito l'Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, deputato a verificare il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria commisurata per quote.

Pertanto, ed in via esemplificativa, il giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico compreso tra 258 e 1549 euro (ex art. 10 del D.Lgs. n. 231/2001).

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali per esempio:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate dal G.I.P., su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Come è agevole intuire, le sanzioni interdittive pongono limiti alla capacità di agire sul mercato e sono quindi destinate ad incidere in modo significativo sulla capacità di profitto delle società (è la c.d. funzione "general-preventiva").

Proprio per questa ragione le sanzioni interdittive possiedono una maggiore efficacia deterrente rispetto alle sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali sanzioni, il Decreto distingue tra sanzioni interdittive temporanee e sanzioni interdittive definitive.

Il Decreto traccia le linee guida attraverso le quali i giudici determinano, in concreto, la sanzione da irrogare:

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente);
- le condizioni economiche della società;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 si completa infine con la previsione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

Infine si segnala che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.

### **1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ**

La Società con l'adozione e la revisione periodica del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi e di adeguare il complesso dei principi di comportamento e di condotta già esistenti nonché di aggiornare e, ove necessario, elaborare procedure e protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. n. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare la Società intende comunicare e ricordare ai Destinatari, come peraltro già indicato nelle premesse, il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio.

Il Modello pertanto mette a sistema ed integra gli strumenti organizzativi e di controllo esistenti, quali:

- ✓ l'organigramma aziendale;
- ✓ le procedure (protocolli, istruzioni operative, circolari informative, ecc.);
- ✓ l'analisi dei rischi aziendali delle attività ritenute sensibili, svolta mediante analisi delle procedure adottate nell'ambito aziendale ed i colloqui con i responsabili di funzione;
- ✓ il sistema dei controlli interni: l'insieme delle attività di controllo poste in essere, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dall'O.d.V., al fine di garantire una adeguata protezione dei beni giuridici tutelati dalle norme (anche penali).
- ✓ l'attività formativa continua;
- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

#### **1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

In sintesi il Decreto prevede che la società non risponda dei Reati:

nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la Società provi di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire i Reati;

se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di vigilanza (il collegio sindacale sarà uno degli interlocutori istituzionali di tale organismo, per le evidenti affinità professionali e per i relativi compiti);

se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

#### **1.5 I C.D. REATI PRESUPPOSTO**

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 D.Lgs. n. 231/01).**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].**

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs.231/01).**

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Concussione (art. 317 c.p.).

- Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (D.Lgs. n. 231/01, art. 25);

**Reati di falso nummario (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 ].**

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ]**

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

**Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11/04/ 2002 n. 61, art. 3].**

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);

- Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.);

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, art. 6, comma 1];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, art. 6, comma 1].

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].**

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].**

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [aggiunto dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, art. 6, comma 1].;
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [Articolo così modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art. 3, comma 1].

**Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].**

Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);

Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].**

Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, comma 3].**

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [Articolo così modificato dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186, art. 3, comma 5, lett. a)].

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]**

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a bis, L. 633/1941);

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;

estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941);

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941);

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

**Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Associazione per delinquere



(art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

**Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [aggiunto con L. 22 maggio 2015, n. 68, art. 1, comma 8, lett. a)];
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [aggiunto con L. 22 maggio 2015, n. 68, art. 1, comma 8, lett. a)];
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) [aggiunto con la L. 22 maggio 2015, n. 68, art. 1, comma 8, lett. a)];
- Traffico e abbandono materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [aggiunto con la L. 22 maggio 2015, n. 68, art. 1, comma 8, lett. a)];
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies, commi 1 e 2, c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

**D.Lgs 152/2006, art. 137 - Sanzioni penali**

**Comma 2**

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

**Comma 3**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

**Comma 5**

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati

anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

D.Lgs 152/2006, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

D.Lgs 152/2006, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

D.Lgs 152/2006, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

D.Lgs 152/2006, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

**Comma 8**

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

**D.Lgs 152/2006, art. 279 – Sanzioni**

**Comma 5**

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**L. 150/92, art. 1**

**Comma 1**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L. 150/92, art. 6

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93, art. 3 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di

particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

**Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012]**

“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione), si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro”.

Nello specifico, l’art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce quanto segue:

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell’art. 22) sono aumentate da un terzo alla metà:

-se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

-se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

-se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale”.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p. sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b)) “l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato”.

Art. 12 della L. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [aggiunto con L. 17 ottobre 2017, n. 161, articolo 30].

Comma 3

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del

quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”.

Comma 3-bis

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Comma 3-ter

“La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”.

Comma 5

“Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a Lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

### **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/10) [Articolo aggiunto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 5, comma 2]**

Art. 3, comma 3-bis, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 – Discriminazione razziale “Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

### **Corruzione tra privati (art. 25-ter lett. s-bis)**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo**  
**ex D.Lgs. n. 231/01**

approvato dal C.d.A.  
di Pressofusione Saccense S.r.l.  
in data 22/0/2019

:

Il reato di corruzione tra i privati (D.Lgs. n. 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile.

## **2. LE LINEE GUIDA**

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

In effetti il presente Modello è stato elaborato sulla scorta delle Linee Guida predisposte da Confindustria e avallate dal Ministero della Giustizia.

## **3. IL MODELLO**

### **3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO**

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preliminari suddivise in differenti fasi e dirette allo studio approfondito della Società al fine di pervenire alla realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di Reato in linea con le disposizioni del Decreto.

Queste attività hanno comportato, oltre all'analisi dei documenti societari (statuto, delibere, manuali, procedure aziendali, organigramma, ecc.) e all'esame della normativa vigente nel settore, lo svolgimento di interviste e colloqui con i soggetti apicali, allo scopo di individuare e censire i processi ove potrebbero commettersi dei Reati.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una mera facoltà, Pressofusione Saccense S.r.l., esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata all'osservanza delle norme di legge ed al costante miglioramento dell'organizzazione del lavoro, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione del Modello in quanto consapevole che tale scelta rappresenti un'opportunità per migliorare ed integrare la propria "corporate governance" all'interno di un percorso di innovazione, di sensibilizzazione e di trasparenza dalla stessa Società già intrapreso.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

#### *1) Mappatura aziendale delle aree a rischio reato*

La redazione ed implementazione di un modello di prevenzione è strettamente legata ad una corretta ed efficace mappatura dei rischi-reato. Si tratta di una fase c.d. cognitivo rappresentativa, deputata alla percezione del rischio e dalla valutazione della sua intensità.

La Società è dunque chiamata ad effettuare un'indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la c.d. procedimentalizzazione dell'attività.

In questa fase assumono un ruolo importante l'analisi dei flussi informativi aziendali e dei processi decisionali.

Il fine di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, per identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità vi sia la (potenziale) possibilità di commissione dei Reati.

#### *2) Identificazione dei processi sensibili*

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale nonché attraverso una serie di interviste con i soggetti apicali, proprio al fine di individuare i Processi Sensibili e i sistemi e/o le procedure di controllo già in atto con riferimento ai medesimi.

Questa analisi ha tenuto in debita considerazione tutte le attività che prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come

pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché, come già detto, considerando le attività che possano influire sulla commissione dei reati societari ovvero, più in generale, dei Reati.

### 3) Sistema di controllo – protocolli specifici

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato; si sono quindi individuate le azioni atte a migliorare o integrare o redigere le procedure ed i requisiti organizzativi essenziali per la definizione del Modello.

### 4) Indagine storica

Questa fase si pone il fine di esaminare la storia (ed i “precedenti”) della Società e verificare l’esistenza di eventuali episodi di illegalità.

### 5) Redazione del Modello Organizzativo

Il Modello è costituito da una “Parte Generale” e da “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001.

## **3.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO**

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consente a Pressofusione Saccense S.r.l. di beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto e, comunque, di “disinnescare” le fonti di rischio penale legate alla specifica attività d’impresa, ma migliora la sua “corporate governance”.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è fortemente condannata e contraria agli interessi di Pressofusione Saccense S.r.l., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio o un interesse), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a Pressofusione Saccense S.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è quindi quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

### **3.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE**

La Società ha adottato il presente Modello mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato altresì istituito e nominato l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

Le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), sono rimesse alla valutazione del Consiglio di Amministrazione di Pressofusione Saccense S.r.l.-

## **4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)**

### **4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REQUISITI.**

L'O.d.V. è costituito da soggetti con adeguate conoscenze in ambito di sistemi di gestione aziendale, legale e societario.

L'O.d.V. ha compiti di controllo diversi da quelli svolti dagli altri organi aziendali esistenti (C.d.A., Collegio Sindacale).

L'O.d.V. è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- sollecitare l'aggiornamento periodico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti sostanziali.

Tale aggiornamento, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- ✓ presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione oppure, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

E' garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia ed indipendenza dell'O.d.V.-

In caso di temporaneo impedimento di un componente dell'O.d.V. di durata superiore a sei mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente.

Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

Il compito di vigilanza si esplica, in via generale, nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'Organismo di Vigilanza può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia ed all'applicazione del Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata; nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ivi indicati.

In particolare sono previste:

- ✓ verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- ✓ periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia degli strumenti organizzativi, anche attraverso:
  - un riesame delle situazioni analizzate;
  - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
  - le richieste o segnalazioni pervenute.

L'O.d.V., conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

#### **4.2 NOMINA E REVOCA**

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

I la condanna con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

ovvero

II la condanna con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

ovvero

III l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un O.d.V. ad interim.

L'eventuale revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, Dipendente e/o componente degli Organi Sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

#### **4.3 RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA**

Nell'ambito della descritta autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza informa periodicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pressofusione Saccense S.r.l. e il Collegio Sindacale in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I Destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello i destinatari devono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni, anche tramite l'indirizzo e-mail appositamente creato.

All'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti penali, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali Reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura societaria di Pressofusione Saccense S.r.l.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

#### **4.4 FLUSSI INFORMATIVI: REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO.**

L'Organismo di Vigilanza informa in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- I. annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- II. annuale, nei confronti del Collegio Sindacale;
- III. e, ove risultino accertati fatti di particolare significatività, in ogni tempo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e ss. del codice civile, l'Organismo di Vigilanza informa gli amministratori ed il Collegio Sindacale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti sanzionatori opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute e sino all'applicazione della sanzione culmine rappresentata dalla destituzione della carica. In questo modo anche le eventuali violazioni del Modello da parte degli amministratori saranno sanzionate adeguatamente, evitando il consolidamento di pratiche devianti;
- b) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.



#### **4.5 REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Pressofusione Saccense S.r.l. ai sensi del Decreto, o comunque, in relazione a notizie rilevanti ed inerenti la vita della Società.

L'art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha integrato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 con tre nuovi commi. In particolare, ai sensi del comma 2-*bis*, il Modello Organizzativo e Gestionale deve prevedere:

- A) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) - ovvero amministratori, dirigenti e dipendenti - di presentare a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o deviazioni dal Modello Organizzativo e Gestionale, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza della identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- B) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- C) Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti od indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- D) nel sistema disciplinare adottato, l'inserimento di sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante nonché di coloro che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino, poi, infondate.

Alla luce del dettato normativo così novellato, la Società adotta le seguenti prescrizioni:

- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello, contattando il proprio diretto superiore gerarchico o l'Organismo di Vigilanza, mediante posta cartacea, anche in forma anonima, o mediante posta elettronica, anche tramite account privato;
- ciascun superiore gerarchico che riceva una segnalazione da uno dei sottoposti deve prontamente trasmetterla all'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere e gli eventuali provvedimenti conseguenti possono essere definiti e applicati dalla Società in conformità a quanto previsto in ordine al sistema disciplinare;
- i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

#### **4.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione e report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico o cartaceo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I dati e le informazioni conservate sono riservati. In casi particolari possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

#### **4.7 CLAUSOLA GENERALE**

Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'O.d.V.-

L'O.d.V. ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che la sua attività sia efficace e penetrante l'O.d.V. può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'O.d.V.-

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'O.d.V., quali ad esempio la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'O.d.V. stesso, sono rimesse ad un regolamento di funzionamento da adottarsi da parte dell'O.d.V., nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

## **5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

E' data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la comunicazione e la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno al rispetto del Modello.

I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione; i Destinatari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

L'attività formativa sarà documentata attraverso la firma di presenza al corso.

L'impostazione e la programmazione dei corsi di formazione è definita dalla Società in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello sarà portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società - dall'approvazione del presente Modello - dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'O.d.V. ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le violazioni delle norme del codice di condotta nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e quindi nella sua parte generale e nelle singole parti speciali) ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con la Società e comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

### **6.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI**

#### 6.2.1 Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) violazione di procedure previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'O.d.V. in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) violazione di procedure previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto;

e) comportamenti ritorsivi, discriminatori o penalizzanti assunti nei confronti dei dipendenti che effettuino segnalazioni di sospette violazioni del Modello.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'O.d.V. e del responsabile delle Risorse Umane (o responsabile preposto), rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'O.d.V., sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

### 6.2.2 Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
5. licenziamento disciplinare per giusta causa.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

### **6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'O.d.V. informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'O.d.V. informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER**

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

## **7. VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

Oltre all'attività di vigilanza che svolge continuamente sull'effettività del Modello, l'O.d.V. periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti/contatti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai Processi Sensibili.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V., degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Destinatari e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'O.d.V. che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'O.d.V. esporrà i miglioramenti da attuare.

## **PARTE SPECIALE “A”**

### **REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**(ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

Si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

**Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

**Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tali ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

**Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. È ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

**Corruzione per l'esercizio della funzione - per un atto d'ufficio contrario ai doveri d'ufficio - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Istigazione alla corruzione (artt. 318 – 319 – 320 – 322 bis c.p.)**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 312 c.p.). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e



corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

#### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli.

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

#### **Truffa in danno dello Stato, altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 – bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongono in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 – ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottengono un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

## **A.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato). Tenuto conto, peraltro, dei rapporti che Pressofusione Saccense S.r.l. intrattiene con Pubbliche Amministrazioni o con soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio, sono state ritenute più a rischio le seguenti aree di attività, individuate in sede di valutazione dei rischi: la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, la gestione delle ispezioni e dei controlli della P.A. e, con i limiti sotto precisati, la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari.

## **A.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai Dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l., nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PRESCRITTI NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di impresa, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

agire con la massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e nel mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione;

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di:

- ✓ porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del decreto);
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;

- ✓ porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- ✓ effettuare elargizioni in denaro o altri valori a pubblici funzionari;
- ✓ distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque finalizzata ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regali a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore;
- ✓ accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o loro familiari;
- ✓ riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- ✓ destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti da soggetti provvisti dei poteri di legale rappresentanza della Società o da loro delegati;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- nessun tipo di pagamento in favore di Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere elementi veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

## **A.4 ELEMENTI DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo A.1 deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine Pressofusione Saccense S.r.l. può designare di volta in volta un “Responsabile Interno”, che avrà il compito di intrattenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione per una singola o per molteplici pratiche. Considerata la struttura di Pressofusione Saccense S.r.l., qualora detta designazione non venisse effettuata, la relativa funzione di “Responsabile Interno” rimarrà in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altro amministratore munito della rappresentanza legale.

Il Responsabile Interno:

- ✓ è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio;
- ✓ è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell’ambito del procedimento da espletare;
- ✓ riferisce all’O.d.V. sull’andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongono con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

## **A.5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell’interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. di reati contro la Pubblica Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza provvede a:

- ✓ monitorare l’osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e svolgere degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l’intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l’O.d.V. riferirà all’Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale l’esito dei propri accertamenti.

## **A.6 PROCEDURE**

Nella realtà aziendale di Pressofusione Saccense S.r.l. le attività sensibili individuate in sede di valutazione del rischio risultano essere principalmente le seguenti:

1. la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali;
2. la gestione delle ispezioni e dei controlli (in senso lato) della P.A.;
3. la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari. In particolare la Società partecipa ai bandi del Ministero dello Sviluppo Economico per l’ottenimento di contributi finalizzati all’acquisto di beni strumentali (si tratta

di un contributo concesso alle PMI a copertura degli interessi sui finanziamenti bancari per acquistare beni strumentali); la Società inoltre utilizza i contributi di Fondimpresa per la formazione del proprio personale.

Le aree sensibili hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti che svolgono una pubblica funzione od un pubblico servizio. La presente Parte Speciale costituisce un protocollo che permette di ridurre il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

## **LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI**

### Campo di applicazione

Tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Modello organizzativo e, in particolare, al Codice Etico.

### Responsabilità

Pressofusione Saccense S.r.l. nomina un Responsabile interno per ogni operazione inerente. In ragione delle "dimensioni aziendali" e dell'organizzazione interna la nomina può non essere formalizzata. In questo caso la responsabilità del rispetto della procedura è in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero ad altro amministratore munito della Legale Rappresentanza.

La delega contiene:

1. Descrizione dell'operazione
2. Obiettivi
3. Risorse messe a disposizione per la relativa operazione
4. Indicazione delle funzioni aziendali coinvolte
5. Modalità e tempi di informazione al C.d.A.

### Modalità operative

Il Responsabile interno predispone tutta la documentazione tecnica e burocratica necessaria all'attività, sulla scorta delle leggi vigenti e delle richieste legittime della P.A.-

Al Legale Rappresentante compete l'onere di firmare la documentazione (istanze, lettere accompagnatorie, dichiarazioni, ecc.). Copia conforme di tutta la documentazione deve essere archiviata. Il Responsabile interno coinvolgerà, secondo necessità, altre figure aziendali. Nel caso in cui il Responsabile interno decida di avvalersi di consulenti esterni è necessario che nei contratti con consulenti esterni o partner sia contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società e di impegnarsi al rispetto del Modello Organizzativo di Pressofusione Saccense S.r.l., conforme al D.Lgs. n. 231/2001.

### Trasmissione della documentazione

Il Responsabile interno è responsabile della corretta trasmissione della documentazione all'Ente di volta in volta preposto. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali devono contenere elementi veritieri.

### Iter procedurale

Il Responsabile interno mantiene i rapporti con gli Enti coinvolti per tutta la durata della procedura e si impegna ad archiviare tutta la corrispondenza intercorsa. Il Responsabile interno si impegna a dare indicazione circa la corretta procedura per lo svolgimento delle eventuali attività alle funzioni aziendali o alle società terze interessate. Le indicazioni scritte sono archiviate.

### **LA GESTIONE DELLE ISPEZIONI E DEI CONTROLLI (IN SENSO LATO) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

Tutte le "operazioni" dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alla gestione delle ispezioni e dei controlli da parte della Pubblica Amministrazione devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Modello organizzativo e, in particolare, al Codice Etico della Società.

Le dichiarazioni rese alla P.A. nel corso delle ispezioni o controlli devono contenere elementi veritieri e non va frapposto alcun ostacolo all'esercizio delle attività e vanno fornite tutte le informazioni richieste.

### **LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI EROGAZIONI, CONTRIBUTI O FINANZIAMENTI DA PARTE DI ORGANISMI PUBBLICI ITALIANI O COMUNITARI**

I reati in tema di erogazioni pubbliche menzionati nel Modello organizzativo di Pressofusione Saccense S.r.l. conforme al D.Lgs. n. 231/2001 riguardano:

- la malversazione a danno dello Stato;
- l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le incriminatrici mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel momento successivo dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante la mutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Le regole riportate valgono quindi per tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari che devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, a quanto definito e previsto dal Modello organizzativo e, in particolare, dal Codice Etico.

La definizione degli aspetti complessivi della partecipazione a queste procedure inizia nel momento in cui l'Organo Amministrativo, nell'ambito della definizione delle strategie aziendali individua nel panorama della normativa comunitaria o nazionale, strumenti utili a supportare Pressofusione Saccense S.r.l. nello svolgimento dell'attività. Si possono individuare alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio in tema di reati per erogazioni pubbliche può presentarsi in misura maggiore. Le aree da monitorare in questi casi riguardano:

il settore finanziario;

gli investimenti produttivi o ambientali o per l'innovazione tecnologica;

i progetti di formazione.

I controlli preventivi da effettuare in queste particolari aree avvengono secondo diverse fasi, specifiche responsabilità e separazioni funzionali all'interno della struttura organizzativa di Pressofusione Saccense S.r.l.- In particolare si è deciso di non affidare alla medesima persona la gestione delle attività sviluppate anche grazie ai contributi pubblici e la predisposizione della documentazione per chiedere il finanziamento pubblico e per rendicontarne l'avvenuta spendita.

#### *Soggetto referente e responsabile dei progetti finanziati pubblicamente*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pressofusione Saccense S.r.l. diviene il soggetto referente e responsabile delle pratiche finalizzate all'ottenimento di contributi pubblici ed è inoltre responsabile dei rapporti con la P.A. nell'ambito del relativo procedimento. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve anche esercitare un'attività di controllo di merito, quantitativo e qualitativo, presso le funzioni o i responsabili che partecipano al processo di acquisizione di beni o servizi inerenti il progetto oggetto del finanziamento o contributo pubblico.

#### *Soggetto responsabile della predisposizione della documentazione*

Il Responsabile Amministrativo, eventualmente coadiuvato da altre funzioni aziendali, predispone sia la documentazione di progetto da presentare alla P.A. che la documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'Azienda. Copia conforme di tutta la documentazione deve essere archiviata. Il Responsabile Amministrativo può, ove ritiene necessario, coinvolgere altre figure aziendali affidando loro specifici incarichi inerenti il progetto. Nel caso in cui si decida di avvalersi di consulenti esterni è necessario che nei contratti con consulenti esterni o partner debba essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società e di impegnarsi al rispetto del Modello Organizzativo di Pressofusione Saccense S.r.l. conforme al D.Lgs. n. 231/2001.

#### *Trasmissione della documentazione*

Il Responsabile Amministrativo è responsabile della corretta trasmissione della documentazione all'Ente di volta in volta preposto e per questo esercita un'attività di controllo su tutta la documentazione da presentare in ogni fase e comunicazione del procedimento. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti devono contenere elementi veritieri, nonché

l'impegno della Società beneficiaria, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti, secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento.

### Ammissione ai contributi

L'ammissione al contributo si evidenzia attraverso una comunicazione scritta di cui il Responsabile Amministrativo dispone l'archiviazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione mantiene i rapporti con gli Enti coinvolti per tutta la durata della procedura e si impegna a dare debita archiviazione di tutta la corrispondenza intercorsa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si impegna a dare indicazione circa la corretta procedura per svolgere le eventuali attività di rendicontazione alle funzioni aziendali o alle società terze interessate.

### Erogazione dei contributi

Il C.d.A. si impegna a destinare i contributi pubblici eventualmente ottenuti a quelle attività per cui il contributo è stato concesso nei tempi e nei modi dettati dalle normative di riferimento e dall'Ente concedente.



# **PARTE SPECIALE “B”**

## **I REATI SOCIETARI**

### **(ART. 25-TER DEL DECRETO)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-ter del Decreto.

### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

La fattispecie criminosa delle "False comunicazioni sociali" (art. 2621 c.c.) è realizzata mediante l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene.
- La pena è diminuita se, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta, i fatti descritti dalla norma sono di lieve entità.
- La punibilità può essere esclusa per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.- Il giudice, a tal fine, valuta in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla Società, ai soci e ai creditori.

Anche la fattispecie di "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" descrive un reato di condotta, che si differenzia da quello di cui all'articolo precedente per la tipologia dell'ente. Anche la condotta tipica di cui all'art. 2622 c.c. coincide quasi totalmente con quella di "False comunicazioni sociali", in quanto l'unico aspetto differenziale consiste nel fatto che solo nell'art. 2621 c.c. è necessario che le comunicazioni sociali siano "previste dalla legge" e abbiano ad oggetto fatti materiali "rilevanti".

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p. dei Soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli Amministratori.

### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori (reato proprio).

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si configura con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della Società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale, o delle riserve non distribuibili per Legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

### **Operazione in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale.
- Sottoscrizione reciproca di azioni o quote.
- Sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori ed i Soci conferenti.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli Amministratori.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso dall'Amministratore.

### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato è costruito come un reato comune (D.lgs. n. 61/2002), quindi può essere commesso da chiunque anche da soggetti estranei alla Società.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

1. La prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolare le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
2. La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

## **B.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, vengono comunque indicati:

i principi di comportamento che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti di verifica dell'O.d.V. e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

## **B.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l., nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Per quanto concerne gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci ed i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l’obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali;
3. di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:

con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

con riferimento al precedente punto 3:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione delle volontà assembleare.

## **B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

Vengono qui di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

### **Bilanci ed altre comunicazioni sociali**

La redazione del bilancio annuale e delle altre comunicazioni sociali viene elaborata sulla base delle risultanze dei libri contabili e dei dati caricati nell'apposito programma gestionale dai dipendenti all'uopo preposti; ciascuna funzione aziendale deve fornire e/o caricare dati veridici e chiari, fondati su un titolo autentico (ad es. contratto di fornitura, ordine di acquisto/vendita, ecc.). La redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali deve avvenire nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla legge.

### **Prospetti informativi**

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di prescrizioni che si fondano sui seguenti principi:

- ✓ verifica, ove possibile, della correttezza dei dati o delle informazioni;
- ✓ ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di un'attestazione di veridicità da parte di soggetti da cui l'informazione proviene;
- ✓ vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione all'attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto.

## **Tutela del capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Pressofusione Saccense S.r.l., acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti e delle procedure aziendali all'uopo predisposte, che disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per ciascuna tipologia delle operazioni in esame.

## **Regolare funzionamento della Società**

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali, sono stabilite le seguenti regole interne:

1. diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale;
2. attivazione di un programma di formazione-informazione o aggiornamento periodico dell'intera organizzazione aziendale sui reati o illeciti amministrativi in materia societaria.

## **B.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. di reati societari, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- ✓ monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure per la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- ✓ monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure per le operazioni sul capitale sociale di Pressofusione Saccense S.r.l., l'acquisto e la cessione di partecipazioni, la fusione e la scissione;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A: nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **B.6 PROCEDURE**

### ***CICLO ATTIVO***

Le vendite avvengono su ordine.

I prodotti vengono consegnati al cliente da Pressofusione Saccense S.r.l. tramite propri vettori o vettori scelti dal cliente stesso.

### Acquisizione Ordini

Gli ordini vengono acquisiti sulla base di contratti di fornitura.

### Consegna

Nel magazzino aziendale vengono stoccati i prodotti finiti; al momento della consegna al vettore viene emesso il relativo DDT.

### Fatturazione

Il sistema informatico fornisce l'elenco dei DDT emessi per merce spedita; il prezzo è già presente a sistema e l'emissione delle fatture avviene per conversione automatica dei DDT.

### Procedura per il reso dei prodotti difettosi

Il Responsabile Qualità gestisce i reclami presentati dai clienti per prodotti difettosi. Nel caso in cui un reclamo comporti la restituzione dei pezzi difettosi da parte del cliente, si applica la seguente procedura:

- 1) arrivo del materiale con DDT; scarico in apposita area magazzino accettazione;
- 2) il Responsabile magazzino compila un'etichetta riportante la data di arrivo;
- 3) il Responsabile Qualità esegue una prima analisi dei pezzi resi, coinvolgendo i responsabili di reparto. Dopo l'analisi, i pezzi vengono trasferiti in apposita area ove stazionano per circa un mese o fino al termine dell'analisi completa e della ripartizione dei costi cliente/fornitore;
- 4) il Responsabile Amministrativo registra il reso, all'arrivo della nota di addebito del cliente viene emessa la corrispondente nota di accredito.

### **CICLO PASSIVO**

Gli acquisti dell'azienda si dividono principalmente in:

- materie prime;
- servizi.

### Materie prime

#### *Emissione Ordini*

Sulla base dei piani di consegna inviati dai clienti la funzione Programmazione stabilisce il quantitativo di materia prima necessario all'evasione delle consegne. La Direzione instaura una trattativa con i fornitori di materia prima, stabilendo tipo di lega, quantità, prezzo e termini di consegna. Il fornitore invia una conferma di vendita sulla quale sono riportati i dati concordati e, dopo riesame da parte della Direzione, si restituisce copia della conferma firmata per accettazione.



### *Ricevimento Merce a magazzino*

Il Responsabile del Magazzino riceve la merce e verifica la conformità dei colli consegnati rispetto al DDT, successivamente il DDT passa all'Ufficio Acquisti che procede al caricamento a sistema della merce ricevuta. La materie prime vengono sottoposte a verifica quantitativa e qualitativa. Eventuali non conformità qualitative e/o quantitative segnalate dal Responsabile del Magazzino vengono gestite direttamente dall'Ufficio Acquisti che tiene traccia delle posizioni aperte.

### Acquisto di Servizi

#### *Contratto*

Il Responsabile dell'area interessata al servizio contatta direttamente i potenziali fornitori richiedendo loro un'offerta per lo specifico servizio; questa viene vagliata dal Responsabile dell'area e autorizzata dal Legale Rappresentante, che firma il relativo contratto.

### Ricevimento Fatture

Il Responsabile Acquisti confronta il DDT con la le quantità esposte in fattura o richiedendo conferma dei servizi ricevuti; successivamente, richiamando il carico di magazzino, verifica la congruità dei prezzi e delle condizioni concordate e provvede alla registrazione della fattura.

#### *Non Conformità*

Le non conformità vengono gestite dal Responsabile Acquisti, attraverso un primo contatto con il fornitore, seguito eventualmente da un reclamo scritto.

## **CICLO FINANZIARIO**

### Processo Autorizzativo

#### *Pagamento Fatture Acquisti*

Il Responsabile Amministrativo definisce i pagamenti da effettuare ed i termini entro i quali provvedere. I dipendenti preposti provvedono alla redazione della distinta definitiva ed alle operazioni necessarie a perfezionare il pagamento tramite home banking.

#### *Pagamento Stipendi*

Il consulente esterno invia i cedolini con i flussi elettronici e cartacei al Responsabile Amministrativo per il pagamento degli stipendi che vengono effettuati alla scadenza stabilita.

#### *Pagamento Imposte*

F24: il Responsabile Amministrativo provvede a reperire i dati per i pagamenti delle imposte dirette, indirette e da sostituto d'imposta e comunica gli importi da versare, previa autorizzazione del Presidente.

### Portafoglio Incassi

Il Responsabile Amministrativo provvede ad estrarre il portafoglio dal sistema gestionale e lo sottopone al Presidente che, ove occorra, ne autorizza la presentazione agli Istituti di credito.

### Operatività

Le operazioni di pagamento ed incasso vengono gestite prevalentemente su piattaforma elettronica, dove diverse profilazioni di utenti garantiscono accessi conformi alle deleghe esistenti.

Per maggiore sicurezza i flussi trasmessi elettronicamente devono essere confermati dai soggetti legittimati su supporto cartaceo o attraverso abbinamento di più soggetti convalidanti gli ordini inviati elettronicamente.

### Cassa contanti e Valori Bollati

#### Cassa contanti

La gestione della cassa contanti viene effettuata a cura del Responsabile Amministrativo; i contanti servono esclusivamente per sostenere le piccole spese.

## **PROSPETTI CONTABILI**

### Bilancio di Verifica

Il Bilancio di Verifica costituisce la base per la redazione di tutti i prospetti e viene riconciliato attraverso le seguenti attività:

<b>Conti</b>	<b>Modalità operativa</b>	<b>Esecutore</b>	<b>Controllore</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza</b>
<i>Cassa</i>	Cartaceo	Impiegato	Responsabile Amministrativo	Riconciliazione tra mastro e consistenza fisica	Mensile
<i>Banca</i>	Cartaceo	Impiegato	Responsabile Amministrativo	Riconciliazione tra mastro ed Estratto Conto Bancario	Mensile
<i>Mastro Clienti</i>	Elettronico	Impiegato Ufficio Vendite	Responsabile Amministrativo	Riconciliazione tra mastro e scadenziario effettivo	Mensile
<i>Mastro Fornitori</i>	Elettronico	Impiegato Ufficio Acquisti	Responsabile Amministrativo	Riconciliazione tra mastro e scadenziario effettivo	Mensile
<i>Mastri Patrimoniali</i>	Cartaceo	Impiegato	Responsabile Amministrativo	Riconciliazione tra mastro e situazione effettiva	Semestrale

*Bilancio di Esercizio*

Per la redazione del Bilancio di Esercizio annuale vengono effettuate seguenti attività:

<b>Azione</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Principi adottati</b>
<i>Bilancio di verifica</i>	Responsabile Amministrativo	Standard
<i>Scritture di completamento</i>	Responsabile Amministrativo	Competenza
<i>Scritture di integrazione</i>	Responsabile Amministrativo	Competenza
<i>Scritture di rettifica</i>	Responsabile Amministrativo	Competenza
<i>Scritture di ammortamento</i>	Responsabile Amministrativo	Standard

La società ha un Collegio Sindacale che svolge il controllo di Legalità.

## **PARTE SPECIALE “C”**

# **REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO**

**(ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)**

Si provvede a fornire una breve descrizione dei reati contemplati all'art. 25 septies del Decreto.

Ai sensi di tale articolo sono considerati reati presupposto i reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., comma 1) nei seguenti casi:

- 1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., comma 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]" L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.-

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

## **C.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

L'area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati è in primo luogo quella dove si svolgono le lavorazioni (reparti produttivi e magazzino), in secondo luogo quella dove si svolgono le attività amministrative (uffici).

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ogni attività di Pressofusione Saccense S.r.l. è posta in essere nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **PRINCIPI GUIDA**

E' stato approvato il 9 aprile 2008 il decreto legislativo n. 81 (cosiddetto "Testo Unico Sicurezza"), che dà attuazione alla Legge Delega (123/07) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il provvedimento è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

Le principali caratteristiche del Testo Unico Sicurezza sono:

1. l'ampliamento del campo di applicazione. Le disposizioni riguardano tutti i lavoratori che, a qualunque titolo, operano in azienda, siano essi somministrati, distaccati, a distanza, apprendisti, stagisti;
2. l'abrogazione delle norme antinfortunistiche degli anni '50. Il nuovo testo incorpora le norme di cui agli abrogati D.P.R. 547/55, 303/56, 164/56, D.Lgs. 626/94 e 494/94;
3. il rafforzamento dei diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
4. il coordinamento delle attività pubbliche di vigilanza;
5. gli incentivi e aiuti alle imprese sicure;
6. l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio;
7. la definizione e i contenuti del Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro" (art 30 T.U.S.)

### *Il Modello di Organizzazione e di Gestione di cui all'art. 30 T.U.*

Ai sensi dell'art 30 T.U.S.:

1. Il Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il Modello Organizzativo e Gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il Modello Organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il Modello Organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul

lavoro ovvero in occasione di mutamenti significativi nell'organizzazione e nell'attività, in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. I Modelli di Organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui sopra per le parti corrispondenti.

### Rispetto degli adempimenti antinfortunistici

Pressofusione Saccense S.r.l. riconosce particolare importanza alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presente protocollo si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dall'eventuale delegato e dai preposti. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, deve possedere i seguenti requisiti: a) deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) deve essere accettata dal delegato per iscritto. La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008: "La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4".

Nella presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi all'area di rischio sopra richiamata, vengono indicati i principi che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i reati commessi "con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", previsti e sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

## **C.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro («datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), dai dirigenti (persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa), dai preposti e dal servizio di prevenzione e protezione dei rischi (insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori), così come definiti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### **C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Si prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei Destinatari:

- a. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività aziendali (produttive ed amministrative);
- b. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità dei lavoratori e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali;
- c. di assicurare il regolare adempimento degli obblighi posti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare garantendo a tutti i lavoratori la sorveglianza sanitaria, l'addestramento, la formazione e l'informazione adeguati alle rispettive mansioni.

### **C.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

L'Azienda si è data un sistema di gestione della sicurezza del lavoro in grado di garantire l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;



- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

## **C.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. di reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di sicurezza del lavoro;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **C.6 PROCEDURE**

### Premessa

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'Azienda.

### Finalità

Pressofusione Saccense S.r.l., mediante l'efficace attuazione della presente Parte Speciale, mira ad ottenere il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione degli adempimenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S.G.S.L.).

Tale sistema, infatti, si propone di:

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, ecc.);
- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa;
- migliorare l'immagine dell'impresa.

### Sequenza ciclica del S.G.S.L.

Il S.G.S.L. opera sulla base di una sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico.

La capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall'impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni Aziendali e soprattutto di coloro che ricoprono il ruolo di Datore di Lavoro (e suo eventuale delegato), Dirigente e Preposto ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le sequenze esemplificative delle predette fasi sono:

- stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- identificare e valutare i rischi per tutti i lavoratori, associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti);
- identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad es., i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi, ecc.);
- fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
- stabilire le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi;
- sensibilizzare la struttura Aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni;
- avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuare un periodico riesame per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà Aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.

### Destinatari

I destinatari del presente Modello sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Datore di Lavoro ed eventuali soggetti da questi delegati;
- il R.S.P.P.;
- il R.L.S.;
- i Preposti;
- i Lavoratori;
- i progettisti/fornitori/noleggiatori di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione collettivi ed individuali utilizzati dalla Società;
- i Collaboratori esterni che operano per conto o con la Pressofusione Saccense S.r.l. e, in generale, tutti coloro che a vario titolo lavorano per conto e con Pressofusione Saccense S.r.l.-

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, che comportano una responsabilità amministrativa dell'azienda ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle specifiche regole e procedure aziendali che sono e saranno predisposte e diramate dal Datore di Lavoro o da un suo delegato, con il

supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente nominati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

I Destinatari del presente Modello, ciascuno in ragione del proprio ruolo, sono tenuti a vigilare sull'effettivo rispetto delle procedure e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente ogni anomalia al proprio superiore gerarchico, che sarà tenuto a coinvolgere, all'occorrenza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il Medico Competente. Qualora il superiore gerarchico rimanesse inerte, il Destinatario dovrà darne tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

### Politica per la sicurezza e salute sul lavoro

La politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'Azienda sul tema e serve a definire i principi e gli obiettivi a cui tendere.

La politica della sicurezza aiuta a dimostrare che:

- esiste un impegno concreto dell'Azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- si privilegiano le azioni preventive;
- l'organizzazione aziendale tende all'obiettivo del miglioramento continuo.

Nella fattispecie Pressofusione Saccense S.r.l. si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come impegno strategico rispetto alle finalità dell'Azienda.

Pressofusione Saccense S.r.l. rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti che operano per l'Azienda e si impegna affinché:

1. fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti della sicurezza del lavoro siano considerati essenziali;
2. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza del lavoro;
3. tutta la struttura aziendale partecipi al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati, affinché:
  - i luoghi di lavoro e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i beni aziendali e i soggetti terzi;
  - l'informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori e la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico riferimento alla mansione svolta;
  - si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso delle attività lavorative;
  - siano promosse la cooperazione tra i colleghi di lavoro e la collaborazione con gli enti esterni;
  - siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, nonché le procedure aziendali;
  - siano gestite le attività anche con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali.

### Principi generali della struttura del Sistema

Con riferimento agli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro, l'assetto organizzativo Aziendale prevede compiti e responsabilità definiti ed attribuiti in coerenza con la struttura organizzativa complessiva della

Pressofusione Saccense S.r.l.- La definizione chiara e formalizzata dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza interessa tutti i soggetti dell'Azienda, dagli apicali agli operai. A tal fine la Società è dotata di uno specifico organigramma aziendale che individua le figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e che viene aggiornato ogniqualvolta una di queste figure muti.

### Struttura Aziendale di riferimento

La gestione degli adempimenti e lo svolgimento delle attività prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 spettano alla Pressofusione Saccense S.r.l., in persona del Datore di Lavoro o di un suo eventuale delegato, in collaborazione con le seguenti figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008:

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);
- Medico competente;
- Preposti;
- Addetti alle emergenze, antincendio e primo soccorso.

<b>Figura specifica</b>	<b>Designato/eletto da</b>	<b>Compiti e responsabilità</b>	<b>Incarico attualmente rivestito da</b>
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Datore di Lavoro (previa consultazione del RLS)	Art. 33 D.Lgs. n. 81/2008; inoltre provvede alla archiviazione e custodia della documentazione in materia di sicurezza del lavoro	Ing. Stefano Luciani
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	i Dipendenti con modalità conformi al contratto collettivo nazionale di settore	Artt. 47 e 50 D.Lgs. n. 81/2008 e contratto collettivo nazionale di settore	Sig. Enrico Rossato
Medico Competente	Datore di Lavoro	Art. 25 D.Lgs. n. 81/2008	Dott.ssa Paola Grazia Calcagni
Addetti al primo soccorso	Datore di Lavoro	Artt. 43 e ss. D.Lgs. n. 81/2008	vedasi organigramma
Addetti alla prevenzione incendi e alle emergenze	Datore di Lavoro	Artt. 43 e ss D.Lgs. n. 81/2008	vedasi organigramma

### Coinvolgimento del personale

L'efficace gestione della sicurezza del lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti; le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un S.G.S.L.-

L'Azienda definisce modalità adeguate per il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in particolare per attuare:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche da effettuarsi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

### Principi di comportamento

L'identificazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro e la valutazione dei rischi associati costituiscono il punto di partenza per la stesura delle procedure e delle modalità che definiscono le azioni da intraprendere per la sicurezza delle attività aziendali e per la mitigazione dei rischi relativi.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede altresì che anche il Dipendente debba prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro; in particolare i lavoratori:

- devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti alle aree organizzative Aziendali, all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- devono utilizzare correttamente le apparecchiature di lavoro;
- devono comunicare tempestivamente le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, anche attraverso il R.L.S., al Datore di Lavoro che sarà tenuto a coinvolgere, all'occorrenza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il Medico Competente, per eliminare o ridurre eventuali deficienze o pericoli;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, salvo motivato rifiuto da presentare per iscritto.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi generali sopra esposti.

Fermo restando quanto sopra, i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente i principi e i regolamenti emanati in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- partecipare ai corsi organizzati in materia di sicurezza e igiene del lavoro sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati.

### Informazione, formazione e consapevolezza

I lavoratori, in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti, devono ricevere adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e sulla gestione delle emergenze.

In relazione alla salute e alla sicurezza, la formazione interessa tutti i lavoratori, che devono ricevere una formazione adeguata con riferimento in particolare ai pericoli connessi con il proprio posto di lavoro e le proprie mansioni.

In particolare, le attività di informazione e formazione sono assicurate attraverso:

<b>attività</b>	<b>azione predisposta</b>	<b>Competenza</b>	<b>termini</b>
Informazione e formazione di base a tutti i dipendenti	Incontri di informazione/formazione sui temi generali della sicurezza	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P. e di eventuali formatori esterni	All'atto dell'assunzione secondo quanto indicato nell'accordo Stato-Regioni
Informazione e formazione specifica a tutti i dipendenti	Incontri di informazione/formazione sui	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P. e di eventuali formatori esterni	All'atto dell'assunzione e al cambio di mansione

	rischi connessi con le specifiche mansioni		
Aggiornamento formativo di tutti i dipendenti	Aggiornamenti periodici a fronte di significative innovazioni aziendali o della disciplina di riferimento	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P. e di eventuali formatori esterni	Periodico e in caso di modifiche significative del lay out produttivo o delle norme di riferimento
Informazione e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Incontri di informazione/formazione specifici	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P. e di eventuali formatori esterni	All'atto della elezione e secondo quanto indicato nell'accordo Stato-Regioni
Informazione e formazione di base agli Addetti all'emergenza	Formazione di base ex D.M. 10/3/1998 in Azienda	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P. e di eventuali formatori esterni	All'atto della nomina secondo quanto indicato nell'accordo Stato-Regioni
Informazione e formazione di base agli Addetti al primo soccorso	Formazione di base ex D. M. 388/2003	Datore di Lavoro con il supporto del R.S.P.P. e di eventuali formatori esterni o del Medico Competente	All'atto della nomina secondo quanto indicato nell'accordo Stato-Regioni

### Comunicazione e flusso informativo

La comunicazione è un ulteriore importante requisito ai fini dell'efficacia del Modello e riguarda tutti i Destinatari.

La comunicazione deve essere chiara e dettagliata.

All'interno dell'Azienda la comunicazione in merito al Modello organizzativo, alle sue finalità e al suo funzionamento mira a favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, promuovendone la consapevolezza e l'impegno al rispetto dello stesso.

Altrettanto importante è la comunicazione all'esterno dell'avvenuta adozione del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, rivolta in particolare a tutti quegli interlocutori coinvolti nelle aree di attività e nei processi identificati come sensibili ai fini della commissione dei reati.

L'efficacia dell'informazione e della comunicazione in Pressofusione Saccense S.r.l. sono garantite attraverso:

azione predisposta	competenza
Diffusione di brevi note informative mediante bacheca aziendale, busta paga e newsletter	Datore di Lavoro o suo delegato
Diffusione di notizie/circolari su argomenti specifici mediante bacheca aziendale, newsletter, incontri e corsi ad hoc	Datore di Lavoro o suo delegato con il supporto di consulenti esterni
Incontri periodici con il R.L.S. ed i dipendenti	Datore di Lavoro o suo delegato con il supporto di R.S.P.P., M.C. e consulenti esterni

### Documentazione

La gestione, la custodia e l'archiviazione della documentazione aziendale in tema di sicurezza del lavoro è importante anche al fine di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema aziendale di gestione per la salute e la sicurezza del lavoro (S.G.S.L.).

La documentazione che l'azienda gestisce è la seguente:

- leggi, regolamenti, norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare:
- Documenti di Valutazione dei Rischi e loro implementazioni ed aggiornamenti;
- informazioni sui processi operativi e produttivi; manuali, schemi e impianti, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione; regolamenti e accordi aziendali; piani di emergenza; procedure aziendali; verbali e attestati inerenti all'addestramento/formazione/informazione dei dipendenti; verbali di riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

### Modalità di gestione della documentazione

Sono stati individuati i requisiti minimi necessari per assicurare una corretta gestione della documentazione e le modalità per attuare detti requisiti:

Requisiti minimi per la gestione della documentazione	Modalità di attuazione dei requisiti
1) Individuazione di una figura preposta alla gestione del sistema documentale: R.S.P.P.	Il soggetto preposto alla gestione del sistema documentale del S.G.S.L. è designato dal Datore di Lavoro.
2) Indicazione dei tempi di conservazione e aggiornamento della documentazione	I documenti vengono conservati come previsto dalle norme e sono tempestivamente aggiornati.
3) Definizione dei contenuti e forma della documentazione (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi).	Sono ammesse tutte le tipologie di forma documentale purché ogni documento risulti facilmente reperibile ed accessibile.

### Piano e sistema di monitoraggio del S.G.S.L.

La gestione operativa del sistema è oggetto di una periodica attività di controllo e monitoraggio, mirata a verificare la funzionalità e l'efficienza del sistema e il permanere della sua validità nel tempo.

L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:

- la pianificazione e programmazione temporale delle attività;
- l'attribuzione di compiti e responsabilità esecutive;
- la descrizione delle metodologie da seguire;
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Nell'ambito del sistema di monitoraggio complessivo, la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro deve prevedere una fase di verifica periodica dell'idoneità e dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Le attività di verifica vengono svolte generalmente dalle risorse interne della Pressofusione Saccense S.r.l., sia in termini di autocontrollo da parte del singolo Dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, sia in termini di verifica dell'applicazione delle misure di natura organizzativa e procedurale previste da parte di soggetti identificati in sede di attribuzione delle responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza sviluppa attività di verifica di secondo livello.

Il sistema di monitoraggio è garantito attraverso:

<b>attività</b>	<b>azione predisposta</b>	<b>Competenza</b>	<b>periodicità di revisione</b>
Pianificazione e programmazione temporale delle attività	Programma su base annuale definito nella riunione annuale ex art. 35 D.Lgs. n. 81/2008	Datore di lavoro o suo delegato con il contributo del RSPP	Annuale
Attribuzione e/o conferma di compiti esecutivi	Definizione e formalizzazione delle nomine	Datore di lavoro o suo delegato con il contributo del RSPP	Quando necessario
Descrizione delle metodologie da seguire per effettuare il monitoraggio	Definizione e formalizzazione in procedura	Datore di lavoro o suo delegato con il contributo del RSPP	Quando necessario
Monitoraggio periodico	Predisposizione di strumenti di monitoraggio (ad es. check list), effettuazione e verbalizzazione	Datore di lavoro o suo delegato con il contributo del RSPP	Annuale



# **PARTE SPECIALE “D”**

## **REATI INFORMATICI**

**(ART. 24 BIS DEL DECRETO)**

Si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231/2001. Tale articolo è in vigore dal 5 aprile 2008.

*«Art. 24-bis. (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».*

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)**

L'articolo 615-ter del codice penale punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'oggetto della tutela penale è la salvaguardia del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per "sistema informatico" deve intendersi il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

#### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)**

L'art 617-quater c.p. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)**

L'art. 617-quinquies c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis c.p. punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter c.p. punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)**

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quinquies c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)**

L'art. 615-quater c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615- quinquies c.p.)**

L'art. 615-quinquies c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

### **Documenti informatici (491-bis c.p.)**

L'art. 491-bis c.p. punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640- quinquies c.p.)**

L'art. 640-quinquies c.p. punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **D.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

L'area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati è considerata l'area "Sistemi Informativi", in quanto area a cui fa capo la responsabilità della gestione del sistema informativo aziendale.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alla area di rischio sopra richiamata, vengono comunque indicati:

- i principi che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i delitti informatici previsti e sanzionati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

## **D.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai Dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l., nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

## **D.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari e Consulenti/Partner di Pressofusione Saccense S.r.l. di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione dei sistemi informatici;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- ✓ tutelare la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici.

## **D.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. di reati informatici, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di gestione e accesso ai sistemi informativi;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **D.6 PROCEDURE**

Mediante l'adozione ed attuazione della presente Parte Speciale conforme al D.Lgs. n. 231/01, Pressofusione Saccense S.r.l. vuole dotarsi di un protocollo che permetta di ridurre il rischio di commissione di delitti informatici.

Tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Modello Organizzativo ed alle procedure aziendali.

### **Modalità Operative**

Pressofusione Saccense S.r.l. prevede l'obbligo a carico dei Destinatari di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione dei sistemi informatici;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- ✓ tutelare la riservatezza, la segretezza e l'integrità dei sistemi informatici, delle reti e dei dati informatici.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- violare o accedere illegalmente a un sistema informatico ovvero un domicilio informatico;
- violare la riservatezza degli utenti che utilizzano tecnologie informatiche;
- violare norme di sicurezza con l'intenzione di ottenere illegalmente informazioni all'interno di un computer o di altro sistema informatico;
- intercettare senza autorizzazione trasmissioni non pubbliche di dati informatici a, da o all'interno di un sistema informatico;
- danneggiare, cancellare, modificare o sopprimere, senza autorizzazione, dati informatici;
- impedire, interdire o bloccare senza autorizzazione il funzionamento di un sistema informatico;

- utilizzare strumenti o apparecchiature, ivi compresi i programmi per elaboratore, per compiere una delle condotte sopra indicate;
- utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- introdursi, alterare, possedere o sopprimere dati informatici derivanti da dati non autentici;
- cagionare un danno ad altre persone introducendosi, alterando, cancellando e interferendo nel funzionamento di un sistema informatico.

## PARTE SPECIALE “E”

# REATI IN MATERIA DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(ART. 25 BIS 1 DEL DECRETO)



Si provvede di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 bis 1 del D.Lgs. n. 231/2001.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c.p.**

Commette questo reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali.

Commette, altresì, il reato in esame chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti.

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario, peraltro, che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c.p.**

La condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per trarne profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

Anche per quanto riguarda questo reato, è necessario che i marchi e i segni distintivi (contraffatti) siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale o internazionale.

**Turbata libertà dell'industria o del commercio – Art. 513 c.p.**

Il reato in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

**Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513-bis c.p.**

Tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o minacce. L'articolo prevede delle aggravanti qualora tali atti riguardino attività finanziate, anche solo parzialmente, dallo Stato o da altri enti pubblici.

**Frodi contro le industrie nazionali - Art. 514 c.p.**

Questo reato punisce chi ponendo in vendita, o mettendo in altro modo in circolazione, prodotti industriali contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Questa ipotesi, peraltro, dà rilievo non solo ai marchi e segni distintivi registrati secondo la normativa nazionale od internazionale, ma anche a quelli che non lo sono, sancendo quindi un'ampia protezione del bene tutelato.

### **Frode nell'esercizio del commercio - Art. 515 c.p.**

L'articolo in esame prevede che sia punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie trova il proprio fondamento nell'esistenza di un contratto tra due parti.

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Art. 517 c.p.**

L'art. 517 c.p. punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. A differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., affinché il reato in esame venga ad esistenza, non è necessario che i nomi, i marchi, i segni distintivi siano registrati secondo le normative nazionali ed internazionali. Il bene tutelato, in questo caso, non è la fede pubblica, come si è potuto riscontrare in molti dei reati esaminati, ma l'ordine economico in senso generale, e quindi il potenziale acquirente dei beni messi in commercio secondo le modalità esposte.

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale – Art. 517-ter c.p.**

L'articolo in esame, introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, punisce chiunque fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale e chi, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di tale titolo, introduca nel territorio dello Stato, o detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta altrimenti in circolazione i suddetti oggetti e beni.

Anche in questo caso, si prevede espressamente che i diritti e i titoli di proprietà industriale tutelati dalla norma siano solo quelli regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale.

## **E.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

L'area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati è considerata quella della produzione, vendita e pubblicizzazione di beni oggetto di proprietà industriale.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alla area di rischio sopra richiamata, vengono comunque indicati:

- i principi che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i delitti contro l'industria e il commercio previsti e sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

## **E.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l., nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

## **E.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari e Consulenti/Partner di Pressofusione Saccense S.r.l. di violare le norme di legge a tutela del commercio e della proprietà industriale e le relative procedure aziendali.

La presente Parte Speciale prevede l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

## **E.5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. di reati in materia di segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di sicurezza del lavoro;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **E.6 PROCEDURE**

Mediante l'adozione del presente Modello Organizzativo Pressofusione Saccense S.r.l. intende dotarsi di un protocollo che permetta di ridurre il rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Modello organizzativo ed alle procedure aziendali.

Nello specifico il presente Protocollo ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Con i termini "proprietà industriale", si fa riferimento genericamente ad un concetto di proprietà che è il risultato della creatività degli uomini.

La proprietà industriale è una delle possibili espressioni che si può ricondurre al più ampio genus della proprietà intellettuale. Rientrano nell'ambito della proprietà industriale i marchi e i brevetti.

Il legislatore ha raccolto, in un unico complesso normativo, gran parte delle norme sostanziali e procedurali concernenti i diritti di proprietà industriale: il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà Industriale). All'art. 1 il decreto specifica che la nozione di "proprietà industriale" comprende i concetti di: (i) marchio e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli; (ii) invenzioni, modelli di utilità, informazioni aziendali riservate (brevetti).

Alle disposizioni del decreto citato, vanno aggiunte anche le normative di origine internazionale e comunitaria, tra cui la Convenzione di Parigi del 1883 e il Regolamento Comunitario sul marchio 2015/2424.

A completamento del panorama legislativo concernente la ditta e l'insegna è da ricordare, infine, anche la disciplina posta dal codice civile, ai Capi III e IV, del Titolo VIII del Libro Quinto, di cui agli artt. 2563 – 2574.

### **Marchio, ditta e segni distintivi**

Per “marchio” si intende il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa, avente le seguenti principali funzioni:

- differenziazione dei prodotti di un'impresa da quelli dei concorrenti;
- indicazione della provenienza del prodotto (riconducibilità ad uno specifico produttore);
- garanzia di qualità del prodotto, come conseguenza di politica e serietà aziendale.

La tutela del marchio può essere ottenuta dal titolare del medesimo attraverso la registrazione presso le autorità competenti (per l'Italia Ufficio Marchi e Brevetti; possono essere effettuate anche registrazioni comunitarie e internazionali per le quali sono previste apposite procedure).

Attraverso la registrazione viene riconosciuto, in via di estrema sintesi, al titolare del marchio il diritto esclusivo di utilizzarlo e di poterne disporre liberamente, potendo, di contro, impedire che soggetti terzi utilizzino il marchio stesso.

Affinché un marchio possa essere registrato validamente, deve possedere i seguenti requisiti:

- liceità: ovvero, la sua non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- verità: non deve contenere al suo interno segni idonei ad ingannare il pubblico;
- originalità: composto, cioè, in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato;
- novità: aspetto complementare all'originalità, ma da questa distinto, concernente la sua distinguibilità da altri marchi già esistenti.

La ditta, sebbene non espressamente inclusa nel novero degli strumenti giuridici tutelati dalle norme in esame, viene, comunque, ricondotta alla più ampia categoria dei segni distintivi: essa ha il compito di individuare e distinguere l'imprenditore.

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica, consistendo nella soluzione originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione concreta nel settore della produzione di beni o servizi.

Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive raggruppabili in tre macro-categorie:

- I. invenzioni di prodotto: che hanno ad oggetto un nuovo prodotto materiale;
- II. invenzioni di procedimento: che consistono in un nuovo metodo di fabbricazione di prodotti mediante, ad esempio, un nuovo processo di lavorazione;
- III. invenzioni derivate: che sono elaborate partendo dalla base di una precedente invenzione.

Affinché un'invenzione industriale possa essere brevettata deve avere le seguenti caratteristiche:

- industrialità: l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale;

- novità: l'invenzione deve innovare il panorama tecnico di riferimento (cd stato della tecnica);
- liceità: intesa come non contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.

Situazione peculiare rivestono i modelli di utilità, i quali, consistendo in un quid volto a dare maggiore efficacia all'impiego di macchinari e prodotti già esistenti, presuppongono un'invenzione già esistente a cui possano essere applicati.

Diversa è ancora la funzione dei disegni e modelli: il brevetto, in questo caso, fornisce tutela ad alcune categorie di prodotti industriali consistenti in uno speciale ornamento, peculiare per la forma o per una particolare combinazione di linee e colori.

Il brevetto mira a tutelare l'inventore sia sotto un profilo morale (essere riconosciuto autore dell'invenzione) che patrimoniale (essere riconosciuto titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'invenzione).

La concessione di un brevetto, da parte delle competenti Autorità (in particolare per l'Italia, l'Ufficio Brevetti e Marchi), avviene a fronte dello svolgimento di una specifica procedura (c.d. procedura di brevettazione).

#### **MODALITA' OPERATIVE**

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione e la comunicazione aziendale, incluse in particolar modo le attività commerciali, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

Il presente protocollo prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nel presente Modello.

Conseguentemente, vige l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'O.d.V., non frappendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza eventualmente esercitate;
- ✓ verificare, anche per il tramite di consulenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati;
- ✓ ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- ✓ non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza;
- ✓ non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;

- ✓ non porre in essere campagne marketing che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne marketing per conto di Pressofusione Saccense S.r.l. del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza o autorizzazione.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno di Pressofusione Saccense;
- verifica della titolarità, anche tramite consulenti tecnici, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno da parte di ogni concessionario prima della stipulazione di un contratto di licenza;
- prima di porre in essere iniziative pubblicitarie, assicurarsi che le funzioni preposte all'interno della Società o le agenzie che si occupano per conto di Pressofusione Saccense S.r.l. della campagna pubblicitaria, abbiano verificato che il materiale utilizzato a fini pubblicitari non violi i diritti di proprietà industriale di terzi.

## **PARTE SPECIALE “F”**

# **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI, UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

**(ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)**



Si riportano di seguito le norme relative ai reati indicati nell'art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/2001.

### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o di cose provenienti da crimine di qualsivoglia entità e natura, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto pregiudizio. Parimenti, è responsabile di ricettazione colui che si adoperi indirettamente per far acquistare, detenere od occultare suddetti beni.

Presupposto del reato è che altri abbiano commesso un qualsiasi delitto, che quindi non deve essere necessariamente contro il patrimonio. La ricettazione è un reato a dolo specifico: occorre che sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La disposizione in esame incrimina le condotte di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero il compimento su codesti beni di operazioni di altro tipo, volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi.

Anche ai fini della configurabilità del reato in esame occorre che sia stata in precedenza configurata un'altra fattispecie criminale, e dunque che vi sia un provento illecito da riciclare, sia esso denaro ovvero altro o bene od utilità.

Si tratta di un reato di mera condotta e di pericolo concreto, che si configura nei casi in cui l'azione realizzata sia concretamente idonea a dissimulare l'origine illecita dei proventi, non essendo invece necessaria la verifica dell'evento, e dunque che la dissimulazione venga portata a termine. Da quanto finora detto, ne discende l'impossibilità della configurazione del reato in forma omissiva.

Trattandosi di reato istantaneo, il delitto è consumato con il compimento delle condotte descritte dalla disposizione in esame, anche soltanto una di esse. Il legislatore non ha previsto una specifica forma, pertanto il delitto può presentarsi anche a consumazione prolungata e può essere attuato con modalità frammentarie e progressive.

È previsto un aumento della pena nei casi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di utilizzo di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita direttamente in un'attività economica o finanziaria. In questo delitto è assorbita l'attività, descritta nella precedente disposizione, di sostituzione o ricezione.

### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1.)**

Tale nuovo reato punisce i casi di impiego, sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, allo scopo di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale delitto prevede pene differenti a seconda della gravità del reato presupposto, e prevede la non punibilità delle condotte in cui suddetti beni vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

## **F.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le aree di attività ritenute a rischio in relazione ai reati sopra richiamati sono:

1. la gestione dei rapporti di debito/credito tra soci e società;
2. le operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
3. la redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra richiamate, vengono indicate le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

## **F.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Soci, dai Dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l., nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari siano consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l’obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, nonché in tutte le operazioni aventi ad oggetto rapporti di debito/credito tra Soci e Società od incidenti in qualunque modo sul capitale sociale;
- di osservare rigorosamente tutte le norme e le procedure aziendali in materia di investimenti, transazioni finanziarie, formazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, rapporti tra Soci e Società;

- di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o dichiarazioni dei redditi, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sui rapporti tra Soci e Società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sui rapporti tra Soci e Società;
- accettare conferimenti da parte dei soci di beni o denaro di sospetta provenienza illecita;
- accettare pagamenti in denaro contante;
- richiedere o accettare finanziamenti da soggetti estranei al sistema bancario – finanziario istituzionale.

## **F.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI PRESCRITTI**

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

### **Bilanci e dichiarazione dei redditi**

La redazione del bilancio annuale e della denuncia dei redditi deve avvenire sulla base di dati e notizie oggettivi, veridici, tracciati e verificabili, che ciascuna funzione coinvolta deve fornire nel rispetto della legge e delle procedure aziendali.

### **Finanziamenti**

L'accensione di mutui, linee di credito, affidamenti deve essere finalizzata esclusivamente al perseguimento dell'oggetto sociale e deve avvenire soltanto per il tramite di operatori di mercato all'uopo autorizzati (banche, istituti di credito, società finanziarie); le relative istanze devono essere sottoscritte o quanto meno autorizzate dagli Amministratori (con firma singola o congiunta a seconda di quanto previsto dallo Statuto e dalle delibere delle assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazione) e devono contenere dati e notizie oggettivi, veridici, tracciati e verificabili, che ciascuna funzione coinvolta deve fornire nel rispetto della legge e delle procedure aziendali.

### **Tutela del capitale sociale**

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Pressofusione Saccense S.r.l., acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, devono avvenire nel rispetto delle leggi vigenti e delle decisioni dell'assemblea dei soci e/o del Consiglio di Amministrazione.

## **F.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. dei reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di bilancio, dichiarazioni dei redditi, finanziamenti, investimenti, operazioni societarie;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'assemblea dei soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **PARTE SPECIALE “G”**

# **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

**(ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)**

Si riportano di seguito i reati indicati nell'art. 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001.

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a bis, L. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

## **G.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le aree di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati sono considerate tutte le aree aziendali, ad eccezione di quelle ove non si fa uso di strumenti informatici.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra richiamate, vengono indicati:

- i principi che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare violazioni del diritto di autore previsti e sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti dell'O.d.V.-

## **G.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l., nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

## **G.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Dipendenti e Consulenti/Partner di Pressofusione Saccense S.r.l. di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

## **G.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. dei reati di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- ✓ monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di tutela del diritto di autore;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- ✓ Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'assemblea dei soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **G.6 PROCEDURE**

Mediante l'adozione del presente Modello Organizzativo conforme al D.Lgs. n. 231/01, Pressofusione Saccense S.r.l. vuole dotarsi di un protocollo che permetta di ridurre il rischio di commissione di reati in violazione del diritto d'autore.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Modello organizzativo ed alle procedure aziendali.

Nello specifico il presente Protocollo ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici, dei marchi e dei brevetti, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito alla tutela del diritto d'autore.

Il presente Protocollo prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nel presente Modello.

È previsto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:



- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività inerenti l'utilizzo di beni tutelati dalla legge sul diritto di autore;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza eventualmente esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- e) detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali (DVD\CD\floppy);
- f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
- g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
- j) accedere illegalmente e duplicare banche dati.

#### **MODALITÀ OPERATIVE**

In ossequio alle regole elencate devono rispettarsi le seguenti procedure specifiche, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

1. analisi costante nel tempo, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
2. acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
3. implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software asset volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
4. verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti del tipo CD/DVD presenti in azienda, i cui contenuti siano soggetti alla disciplina sul diritto di autore;
5. sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze;

:

6. non utilizzare o distribuire all'interno o all'esterno della Società product key per programmi senza specifica autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta;
7. non utilizzare o distribuire all'interno o all'esterno della Società programmi "piratati".

# **PARTE SPECIALE “H”**

## **REATI AMBIENTALI**

**(ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)**

Si riportano di seguito i reati indicati nell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001, che in astratto potrebbero essere commessi nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l.-

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui vengano realizzati, in modo abusivo, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero, alternativamente, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Tale reato introduce uno strumento volto a reprimere qualunque comportamento materiale al quale sia eziologicamente ascrivibile l'evento descritto nella fattispecie, pertanto occorre che si sia verificato un effettivo danno per le matrici ambientali, mentre il pericolo (concreto) assumerà rilevanza in base alla diversa fattispecie di cui all'art. 452-quinquies, co. 2 c.p.-

Costituisce circostanza aggravante comune l'ipotesi in cui l'inquinamento riguardi un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero riguardi specie animali o vegetali protette. Inoltre, l'art. 452-ter c.p. introduce un autonomo delitto il quale si configura nell'ipotesi in cui dalla condotta descritta nella precedente disposizione derivino, come conseguenza non voluta, l'evento morte o l'evento lesioni. Sono previsti per tale fattispecie aumenti di pena graduati secondo la gravità delle conseguenze prodotte dall'inquinamento ambientale

### **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Tale disposizione punisce la realizzazione di un disastro ambientale, consistente nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema avente carattere irreversibile oppure la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile unicamente con provvedimenti eccezionali, oppure l'offesa alla pubblica utilità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Il momento consumativo del reato coincide con la verifica dell'evento di disastro ambientale definito dalla norma incriminatrice, ovvero sia rispettivamente nel tempo e nel luogo in cui si registra l'alterazione irreversibile o si manifesta l'offesa all'incolumità pubblica. Qualora, invece, dalla commissione delle condotte sopra descritte derivi soltanto un pericolo di inquinamento ambientale, la fattispecie configurata è quella di cui all'art. 452-quinquies, la quale dispone una diminuzione della pena di un terzo.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui venga realizzata abusivamente una condotta di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione ed esportazione, detenzione, trasferimento o abbandono illegittimo di materiale altamente radioattivo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono realizzate le condotte previste dalla norma in esame.

Per l'integrazione del delitto in esame è sufficiente il compimento di una soltanto delle condotte descritte. Tuttavia, il reato rimane unico ove l'agente realizzi diverse condotte tipizzate, purché nel medesimo contesto spazio-temporale ed in relazione al medesimo materiale.

È previsto un aggravamento della pena nel caso in cui dal fatto derivi un pericolo di compromissione o di deterioramento delle matrici ambientali, ovvero un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

#### Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

#### Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

### **D.Lgs. n. 152/2006, art. 137 – Acque reflue. Sanzioni penali**

#### Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

#### Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

#### Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

#### Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

#### Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

### **D.Lgs. n. 152/2006, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

#### Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

#### Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

#### Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

#### Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

### **D.Lgs. n. 152/2006, art. 257 - Bonifica dei siti contaminati**

#### Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

#### Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

**D.Lgs. n. 152/2006, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**D.Lgs. n. 152/2006, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti**

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

**D.Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 c.p.- La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

### **D.Lgs 152/2006, art. 279 – Emissioni in atmosfera. Sanzioni**

#### Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

### **L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

#### Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

## **H.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le aree di attività ritenute a rischio in relazione ai reati sopra richiamati sono quella produttiva e quella della gestione dei rifiuti aziendali.

Nella presente Parte Speciale vengono indicati:

- i principi che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i reati ambientali previsti e sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti dell'O.d.V.-

## **H.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l., nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.



### **H.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

### **H.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Dipendenti e Consulenti/Partner di Pressofusione Saccense S.r.l. di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

### **H.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- ✓ monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di gestione delle materie prime, delle fonti di energia, delle matrici ambientali (suolo, acqua, atmosfera) utilizzate da Pressofusione Saccense S.r.l., nonché dei rifiuti da questa prodotti;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'assemblea dei soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **H.6 PROCEDURE**

Pressofusione Saccense è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004. Le procedure aziendali contenute nel S.G.A. formano parte integrante della presente Parte Speciale.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Modello Organizzativo ed alle procedure aziendali.

Nello specifico il presente Protocollo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione degli adempimenti ambientali, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare le procedure aziendali contenute nel S.G.A. della Società.

Il presente Protocollo prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nel presente Modello.

È previsto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività inerenti alla gestione degli adempimenti ambientali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione degli adempimenti ambientali e dell'O.d.V., non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

### **MODALITÀ OPERATIVE**

Pressofusione Saccense S.r.l. si impegna per ridurre al minimo, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo delle sue attività verso l'ambiente.

Tutti i collaboratori sono quindi chiamati a dare il proprio contributo, operando nel rispetto delle mansioni e delle procedure stabilite, affinché l'azienda possa:

- operare nel rispetto delle leggi e delle autorizzazioni ambientali;
- investire continuamente in impianti, mezzi e attrezzature efficienti e tecnologicamente avanzati, in modo da limitare il rischio di incidenti ambientali;
- impegnarsi nella prevenzione e nella limitazione delle fonti di inquinamento ambientale;
- razionalizzare l'impiego di risorse per evitare sprechi;
- scegliere, ove possibile, soluzioni tecniche che riducano l'impatto ambientale;
- minimizzare la produzione dei rifiuti, favorendone il recupero ove possibile.

## PARTE SPECIALE “I”

REATI CONCERNENTI L’IMPIEGO DI  
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI  
SOGGIORNO È IRREGOLARE

(ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25 duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, l'art. 25 duodecies prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro".

Nello specifico, l'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce quanto segue:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla meta:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (si veda lettera c) del paragrafo precedente) sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere 'a' e 'b') "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato".

In sintesi dunque l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato - è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000,00 Euro, se ricorre una delle seguenti circostanze:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Del reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato - risponde non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del contratto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze soggetti assunti in condizioni di irregolarità.

## **I.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

L'area di attività ritenuta a rischio in relazione ai reati sopra richiamati è quella della selezione e gestione del personale.

Nella presente Parte Speciale vengono indicati:

- i principi che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare i reati previsti e sanzionati ai sensi dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti dell'O.d.V.-

## **I.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori di Pressofusione Saccense S.r.l. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (ad es. il consulente del lavoro), già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

## **I.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Dipendenti e Consulenti/Partner di Pressofusione Saccense S.r.l. di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

## **I.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell'interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. dei reati di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- ✓ monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di impiego di cittadini provenienti da Paesi terzi in Pressofusione Saccense S.r.l.;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'assemblea dei soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **I.6 PROCEDURE**

La presente Parte Speciale costituisce un protocollo che permette di ridurre il rischio di violazione delle norme in materia di occupazione di cittadini extracomunitari.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Modello Organizzativo ed alle procedure aziendali.

Nello specifico il presente Protocollo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento delle operazioni attinenti la gestione del personale extracomunitario, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società.

Il presente Protocollo prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nel presente Modello.

È previsto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività inerenti la gestione del personale;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza eventualmente esercitate.

### **MODALITÀ OPERATIVE**

In Pressofusione Saccense S.r.l. la selezione, l'assunzione, la progressione di carriera ed il licenziamento del personale sono, di norma, di competenza di uno o più Amministratori, mentre gli adempimenti amministrativi correlati alla gestione del personale sono attualmente affidati ad uno studio di consulenza del lavoro. Per questo motivo Pressofusione Saccense S.r.l. ha fornito al titolare di questo studio copia del presente Modello (per le parti di interesse). Anche per il tramite di questo studio la Società si impegna a monitorare la validità del permesso di soggiorno dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari.



# PARTE SPECIALE “L” CORRUZIONE TRA PRIVATI

(Art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis)

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 265 del 13/11/2012, è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/01 il reato di "corruzione tra privati".

Tale reato è previsto dall'art. 2635 c.c., che così recita: "1. salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.", prevede, in sostanza, che ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

## **L.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Le aree di attività ritenute a rischio in relazione ai reati sopra richiamati sono considerate l'area commerciale e l'area acquisti.

Nella presente Parte Speciale vengono indicati:

- i principi che Pressofusione Saccense S.r.l. intende porre a base della Società in relazione a tutti i comportamenti che possono integrare il reato di corruzione tra privati, previsto e sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Sono infine definiti i compiti dell'O.d.V.-

## **L.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dipendenti di Pressofusione Saccense S.r.l. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## **L.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

## **L.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI**

La presente Parte Speciale prevede il divieto a carico di Amministratori, dipendenti e Consulenti/Partner di Pressofusione Saccense S.r.l. di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede l’obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

## **L.5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di prevenire la commissione nell’interesse o a vantaggio di Pressofusione Saccense S.r.l. del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 25-ter, lett. s-bis, del D.Lgs. n. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza provvede a:

- ✓ monitorare l'osservanza delle norme di legge e delle procedure aziendali in tema di determinazione dei prezzi e di eventuali sconti, pagamenti dei fornitori, incassi dai clienti, dei termini e delle modalità di pagamento, nonché di fatturazione e scritture contabili;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli enti proposti o dai dipendenti, svolgendo gli accertamenti ritenuti opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi tali da far ritenere coinvolto l'intero C.d.A. nella commissione o nel tentativo di commissione di uno dei predetti reati, l'O.d.V. riferirà all'assemblea dei soci e al Collegio Sindacale l'esito dei propri accertamenti.

## **L.6 PROCEDURE**

La presente Parte Speciale costituisce un protocollo che permette di ridurre il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati.

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Tutte le operazioni dedicate da Pressofusione Saccense S.r.l. alle attività sopra indicate devono essere attuate conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società.

Nello specifico, il presente Protocollo ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la determinazione dei prezzi e di eventuali sconti, i pagamenti dei fornitori, gli incassi dai clienti, la formazione e la tenuta delle scritture contabili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società.

Il presente Protocollo prevede il divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nel presente Modello.

È previsto conseguentemente l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività inerenti;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti dell'O.d.V., non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questo eventualmente esercitate.

### **MODALITÀ OPERATIVE**

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta, costituisce attività “sensibile” dell’azienda la gestione del processo di vendita/acquisto, con particolare riferimento:

- ai poteri autorizzativi all’interno del processo;
- alla definizione del prezzo di offerta dei prodotti della Società o di acquisto dei prodotti dei fornitori;
- alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento;
- alla definizione della scontistica.